

**REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Treviso, nella persona del dr. Rizzo Luigi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° omissis/17 R.G. promossa con atto di citazione depositato in cancelleria in data 26.4.17

da

DEBITORE,

- ATTORE -

contro

- SOCIETA' FINANZIARIA

- CONVENUTO -

In punto: pagamento somma

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE:

accertato e dichiarato quanto in narrativa, condannarsi parte convenuta alla restituzione delle somme di €234,65 per commissioni banca, €1479,90 per commissioni intermediario, alle spese per istruttoria pratica, a € 1.685,36 per provvigioni agente intermediario, € 201,16 per rischio morte, € 1.720,85 per rischio credito per assicurazione vita/ rischio perdita occupazione per tot.€ 5.322,31 al netto di quanto già rimborsato oltre interessi maturati e maturandi dal nascere del diritto nei limiti di valore del giudice adito; accertare e dichiarare il diritto di ripetizione delle ulteriori somme addebitate in sede di conteggio estintivo per quote insolute pari a € 604,00 e condannare controparte alla sua restituzione; accertare e dichiarare il comportamento contro buona fede della convenuta e condannarla al risarcimento del danno morale e materiale per € 500 o secondo giustizia. Spese di lite rifuse ai procuratori antistatari.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

Dichiararsi in via preliminare improcedibili/inammissibili le domande attoree, nonché la propria parziale carenza di legittimazione passiva; nel merito accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree, rigettarle in toto. Spese di lite rifuse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

DEBITORE agisce in giudizio contro SOCIETA' FINANZIARIA per vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme tutte ritenute indebitamente trattenute all'atto della anticipata estinzione di un finanziamento, oltre ai pretesi danni morali e materiali conseguenti, ritenendo contra buona fede e trasparenza il comportamento avversario.

La parte convenuta si è costituita, con ciò contestando le richieste attoree in via preliminare ritenendo la propria parziale mancanza di legittimazione passiva (essendo stato il contratto stipulato con la società terza SOCIETA' srl in cui SOCIETA' FINANZIARIA non è mai subentrata ma dalla quale ha avuto solo la cessione di alcuni crediti *pro soluto*, ritenendosi legittimata solo per la richiesta di restituzione di quota delle commissioni bancarie *pro rata temporis* per residui € 191,47) e nel merito infondate le pretese attoree.

La causa è stata istruita documentalmente.

Sentenza, Giudice di Pace di Treviso, Dott. Luigi Rizzo, n. 229 del 13 marzo 2018

Ritiene questo giudice che la domanda proposta dall'attrice sia infondata nel merito (con ciò affrontando per ragioni di motivazione più liquida - come richiesto dalla Cassazione (v.ad es. Sez. Un. 29523/2008) - le questioni di merito e omettendo la pronuncia sulle preliminari e che le richieste svolte non possano pertanto esser accolte per come svolte.

Nel corso dell'istruzione è emerso chiaramente infatti in via documentale dal doc.7 attoreo che son stati chiaramente evidenziati e controfirmati dall'attore alla stipula sia i costi *up front* non rimborsabili sia le commissioni in favore dell'agente, i premi di assicurazione, i costi per premio rischio credito e gli altri oneri ivi indicati *una tantum* e perciò non può parlarsi di violazioni dell'art 125 sexies TUB.

La SOCIETA' FINANZIARIA in sede di conteggio estintivo per anticipata estinzione del mutuo ha infatti trattenuto lecitamente le somme di € 2.577,40 per abbuono interessi scalari del 4,5% ed € 191,67 per commissioni e spese varie. **Le clausole son state approvate per iscritto ex artt.1341-1342 c.c. e non incorrono pertanto in violazioni di sorta. Neppure può parlarsi di danni morali, sia per la mancata prova della loro esistenza sia per la loro non riconducibilità causale all'estinzione anticipata.** Si osserva che parte attrice, infine, non ha contestato la restituzione di € 978,52 per le rate nn. 2-3 del 2015 avvenute con bonifico del 15.4.15.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 590,00 oltre accessori di legge stante la natura della decisione nonché la semplicità dell'istruttoria e della verifica.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe descritta così decide:

rigetta le domande dell'attrice, condannandola alle spese di lite della convenuta che liquida € 590,00 oltre accessori di legge.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*